



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 07 del 17/04/2025

COPIA

Oggetto:	PRESA ATTO E APPROVAZIONE DELL'INTESA CONCILIATIVA TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI FUNIVIARI REGIONE LOMBARDIA (ANEF LOMBARDIA) PER L'ABBANDONO DEL GIUDIZIO ATTUALMENTE PENDENTE AVANTI AL TAR LOMBARDIA DI BRESCIA (NUMERO DI R.G. 632/2024).
----------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **APRILE** alle ore **21.00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X
ZAMPATTI ANDREA	Consigliere	X
MORESCHI FERDINANDO	Consigliere	X
SAJEVA LAURA MARIA	Consigliere	X
PANCHIERI MATTEO	Consigliere	X
GUERINI STEFANO	Consigliere	X
ZAMPATTI MARA	Consigliere	X
DELBONO LUCA	Consigliere	X
BULFERETTI FERRUCCIO	Consigliere	X
RIZZI MARIO	Consigliere	X
ZANOLETTI ELEONORA	Consigliere	X

Risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed il Sindaco.

Partecipa l'Assessore esterno vicesindaco Pedretti Aurelio.

Partecipa altresì il Pro Sindaco Faustinelli Massimiliano.

Assume la Presidenza il **Dott. Ivan Faustinelli** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Sindaco illustra l'argomento e richiama quanto deliberato dal Consiglio comunale nel dicembre 2023 approvando le linee orientative, da recepire nella pianificazione territoriale, in tema di impianti a fune. Elenca quindi i punti della deliberazione allora approvata.

Fa presente che la predetta deliberazione è stata oggetto di impugnazione da parte dell'ANEF Lombardia, su impulso delle società ad essa associate, dapprima in sede amministrativa e quindi in sede giurisdizionale.

Il Sindaco ricorda che il motivo del ricorso riguarda essenzialmente la parte della delibera che qualifica gli impianti come servizio pubblico locale attribuendo al Comune un potere regolatorio a ciò orientato.

Il Sindaco prosegue quindi la propria esposizione informando che, pendente il ricorso sulla delibera comunale, le tre società che gestiscono gli impianti sul territorio comunale hanno sottoscritto un accordo sulla ripartizione degli utili derivanti dalla vendita degli skipass che prevede, tra l'altro, la programmazione di un importante programma di investimenti.

Sottolinea lo spirito dell'accordo che segna il superamento di una logica "competitiva" a tutto vantaggio di un'ottica di miglioramento degli investimenti per l'intera ski area.

Detto accordo prevede una clausola sospensiva subordinando i propri effetti al rinnovo decennale delle concessioni e all'abbandono della controversia per l'annullamento della delibera.

Il Sindaco aggiunge che l'Amministrazione comunale si è dichiarata favorevole all'impostazione dell'accordo che, tra l'altro, non cambia il principio cardine della delibera assunta dal Consiglio comunale nell'anno 2023.

Quindi espone gli indirizzi generali per il rinnovo delle concessioni previsti al punto successivo dell'ordine del giorno.

Terminata l'esposizione, dichiara aperto il dibattito.

La Consigliera Zanoletti Eleonora premette che a suo giudizio non è stato ampiamente illustrato il motivo alla base del ricorso di ANEF sulla deliberazione comunale ossia che, qualificando gli impianti come servizio pubblico, si corresse il rischio di una "municipalizzazione" degli stessi e si attribuisse al Comune una possibilità di maggiore intervento regolatorio. Aggiunge che le richieste di ANEF sono dirette a distinguere gli impianti connotabili come servizio pubblico da quelli aventi mere finalità sportive. Esprime quindi soddisfazione per la transazione intervenuta.

Il Sindaco replica ed afferma che, pur comprendendo che il rilascio di concessioni decennali possa tranquillizzare le società impiantistiche, il rinnovo delle concessioni di anno in anno sino ad oggi operato non è mai stato d'ostacolo allo sviluppo degli investimenti. Aggiunge che la delibera comunale ha ritenuto tutti gli impianti di pubblica utilità, a prescindere dal fatto che siano o meno qualificabili anche come trasporto pubblico locale, in quanto essi costituiscono il volano dell'economia locale. Precisa inoltre che il ricorso alla concorrenza potrebbe avvenire solo in via residuale allorquando venissero meno i principi sino ad oggi seguiti.

Chiede la parola il Consigliere Rizzi Mario che espone la dichiarazione di seguito trascritta:

"La minoranza palude al raggiunto accordo tra le Società che gestiscono attualmente gli impianti di risalita in merito al criterio di ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita degli skipass per l'innegabile ricaduta della loro attività sull'economia locale, messa a rischio in una situazione di conflittualità.

Trova ampia soddisfazione soprattutto leggendo il contenuto dell'intesa conciliativa tra il Comune e l'ANEF.

Non siamo d'accordo sull'abbandono del giudizio pendente perché l'interesse al pronunciamento permane e la portata dello stesso costituirebbe precedente, a scampo di equivoci forse neppure tali, futuri.

È nota la nostra posizione in merito all'ampliamento area sciabile "Medio Tonale – Cima Sorti – Tonale Occidentale". Ora è fuori discussione che non è opera di pubblica utilità (rinviando al verbale del Consiglio Comunale del 22/12/2023)

Che non si ha da fare ma, se malauguratamente si arrivasse ad un tale spreco di denaro pubblico, la procedura da adottare è ben delineata – come pure la responsabilità.

Voi avete perso, no ai monopoli sì alla libera concorrenza'.

Dopo di ché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del 22 dicembre 2023 n. 44 il Consiglio comunale aveva tracciato le linee orientative in tema di impianti a fune per finalità turistico-sportive sul territorio di Ponte di Legno, ai fini della formazione della nuova variante al PGT;
- le predette "linee orientative" qualificavano gli impianti di risalita a fune per finalità turistico-sportive, e le attività ad essi correlate, come impianti e attività classificabili all'occorrenza come inerenti ad un servizio pubblico locale, facendo assumere in capo al Comune i compiti riguardanti la loro realizzazione e/o organizzazione-gestione. Tale indirizzo pianificatorio si fondava sulla attenta valutazione del contesto economico-sociale, territoriale e ambientale del Comune di Ponte di Legno e della sua comunità; si fondava altresì, espressamente, sulla convinzione che gli impianti a fune ad uso turistico sciistico sono idonei ad assolvere una funzione strumentale all'esercizio di attività di primaria rilevanza collettiva, che non possono essere affidati esclusivamente alle dinamiche dell'economia di mercato.

Considerato inoltre che:

- con ricorso Straordinario al Capo dello Stato in data 22 maggio 2024 ANEF Lombardia ha impugnato la delibera del Consiglio comunale n. 44 del 22 dicembre 2023 sollevando alcune contestazioni con riguardo al suo contenuto; il giudizio, a seguito dell'opposizione da parte del Comune di Ponte di Legno ed alla relativa trasposizione in sede giurisdizionale, è pendente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia, Sezione Seconda, rubricato al n. 632/2024;
- il ricorso muove dal convincimento di ANEF Lombardia che la deliberazione impugnata possa interpretarsi nel senso che sia espressivo di una volontà comunale di istituire immediatamente un servizio pubblico locale, assumendone già attualmente in proprio i compiti, avente ad oggetto la programmazione, realizzazione, organizzazione e gestione di tutti gli impianti a fune ad uso turistico-sciistico nel territorio comunale;
- successivamente all'approvazione della deliberazione del 22 dicembre 2023 la situazione si è evoluta e sono maturate nuove circostanze che inducono ora l'Amministrazione comunale ad aggiornare, integrare e correggere le "linee orientative" tracciate nella deliberazione indirizzo.

In particolare, le predette società (Carosello Tonale S.p.A., S.I.T. società impianti turistici S.p.A. e la società S.IN.VAL società industriale di Valle Camonica S.r.l.) hanno recentemente perfezionato fra loro un accordo con il quale definiscono in modo puntuale e

soddisfacente il criterio di ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita degli Skipass; accordo il cui contenuto è giudicato ragionevole e congruo dall'Amministrazione comunale.

Tale accordo è maturato fra le parti assumendo come presupposto la futura stabilità nel tempo del diritto delle società di gestire gli impianti di risalita; tanto che l'efficacia dell'accordo è stata subordinata dalle parti alla condizione sospensiva che il Comune di Ponte di Legno rilasci alle società, entro congruo termine, un provvedimento di rinnovo decennale delle concessioni (o autorizzazioni) in essere (nei recenti lustri rinnovate, invece, di anno in anno), a condizioni analoghe a quelle che caratterizzano le concessioni attualmente efficaci.

L'Amministrazione comunale intende consentire l'avveramento della predetta condizione sospensiva, e quindi la piena efficacia dell'accordo di cui sopra, nella consapevolezza che la garanzia della continuità dell'esercizio delle concessioni in essere, per un lasso di tempo decennale, costituisce una base utile, se non addirittura necessaria, per consentire agli operatori economici la seria pianificazione dei nuovi investimenti nel settore degli impianti di risalita a fune, in vista dell'efficientamento e potenziamento degli stessi.

L'accordo intervenuto fra le società consorziate persuade l'Amministrazione comunale circa l'opportunità di assicurare, per il prossimo decennio, una sostanziale continuità, rispetto al passato, nelle modalità di realizzazione, organizzazione e gestione degli impianti di risalita a fune (e attività connesse), nel comprensorio sciistico.

Tutto ciò vale *rebus sic stantibus*, con riserva di accentuare in futuro l'intervento pubblico comunale, regolativo e gestorio, dei predetti impianti nel solo caso in cui ciò si rendesse necessario o opportuno, per l'interesse pubblico, a seguito della scadenza delle concessioni decennali o, ancor prima, qualora le società consorziate non fossero in grado di assicurare una gestione degli impianti coordinata ed efficiente, adeguata alle esigenze della promozione turistica e sportiva del comprensorio e all'esigenza di sviluppo economico della collettività.

In tale futura valutazione l'Amministrazione comunale si atterrà al principio statuito dalla Corte Costituzionale secondo cui la qualificazione del trasporto a fune come servizio pubblico locale dipende da una analisi e valutazione dell'Ente circa l'effettiva utilità del servizio per la collettività.

A maggior chiarimento di quanto deliberato nell'atto consiliare n. 44/2023, si precisa che, per le ragioni sopra esposte, ad oggi l'Amministrazione Comunale non ravvisa i presupposti e le condizioni di opportunità per l'istituzione attuale del servizio pubblico locale di cui sopra e, dunque, per l'immediata assunzione in proprio dei compiti inerenti la programmazione, realizzazione, organizzazione e gestione di tutti gli impianti a fune ad uso turistico-sciistico nel territorio comunale.

Con tale precisazione, reputa l'Amministrazione Comunale che sia ormai venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso proposto da ANEF Lombardia avverso la deliberazione consiliare n. 44/2023, che dovrebbe essere rinunciato/abbandonato da parte ricorrente, a spese compensate.

Infatti, il ricorso sembra motivato da un equivoco forse ingenerato dalle espressioni utilizzate nel dispositivo della predetta deliberazione, perché il Consiglio neppure con il passo, in particolare criticato da ANEF Lombardia, non ha affatto voluto - come allo stato, ancora non vuole - istituire un servizio pubblico locale, assumendone in proprio i compiti, avente ad oggetto la programmazione, realizzazione, organizzazione e gestione di tutti gli impianti a fune ad uso turistico-sciistico nel territorio comunale.

Ciò premesso e considerato, nell'esercizio dei suoi poteri di indirizzo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le premesse narrative;

Udito il dibattito;

Ritenuto di approvare il presente atto di indirizzo;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) nella futura redazione e nell'approvazione della prossima variante al PGT, si dovrà tener conto dell'orientamento programmatico secondo il quale:

- gli impianti di risalita a fune ad uso turistico sciistico e le relative attività saranno gestiti e regolati, nel prossimo decennio, attraverso lo strumento delle concessioni decennali già richieste dalle società consorziate nel Consorzio Adamello Ski Ponte di Legno Tonale (dunque in sostanziale continuità con il modello di gestione impiegato negli ultimi anni, fatta eccezione per la durata decennale delle nuove concessioni);

- detti impianti e le relative strutture saranno annoverati, ai fini urbanistici, dal Piano dei servizi del PGT fra le aree e attrezzature destinate ai servizi pubblici, in considerazione della loro rilevanza per la collettività; nel piano dei Servizi del PGT dovranno risultare distintamente individuati gli impianti ascrivibili propriamente al trasporto a fune per finalità turistico sportive (oggetto delle predette concessioni decennali), da un lato, e, d'altro lato, gli impianti a fune attinenti al trasporto pubblico e ascrivibili propriamente al servizio-sistema del trasporto pubblico locale; ciò con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni o confusioni fra le due distinte categorie di impianti.

2) Le indicazioni sopra espresse valgono ad integrare, aggiornare e correggere le "linee orientative" espresse ai punti a) e b) della deliberazione consiliare n. 44 del 22 dicembre 2023. Restano invece ferme ed immutate le linee orientative formulate ai punti c) e d) della deliberazione stessa.

3) Di prendere atto ed approvare l'intesa conciliativa, definita in data 10 marzo 2025 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, tra l'ANEF – Lombardia e il Comune di Ponte di Legno diretta a modificare, come sopra indicato, le disposizioni della precedente deliberazione consiliare n. 44/2023 e ad abbandonare da parte di ANEF il giudizio attualmente pendente innanzi al TAR Lombardia di Brescia (numero di R.G. 632/2024), a spese compensate tra le parti.

4) Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere alla successiva definizione dei contenuti delle emanande concessioni, con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Fabio Gregorini Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere favorevole di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to dott. Fabio Gregorini



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Dott. Ivan Faustinelli



Il Segretario Comunale
f.to Dott. Fabio Gregorini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _____ pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo online il giorno 26/04/2025 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26/04/2025 all'11/05/2025;



Il Funzionario Delegato
f.to Faustinelli Silvio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/04/2025 all'11/05/2025;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 26/04/2025

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Gregorini

Per copia conforme all'originale

Ponte di Legno 26/04/2025

Il Funzionario Delegato

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Faustinelli Silvio



Ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.